

d'altra parte, si chiedeva non già in base ad un errore materiale in cui fosse incorso Giacomo Treves nel dichiarare la nascita del figlio, o l'ufficiale dello stato civile nel ricevere la dichiarazione, ma in virtù di una sentenza pronunciata, come si è detto, in contraddittorio di Giacomo Treves in proprio. Sentenza che imbandogli l'uso del titolo nobiliare e del predicato, ne aveva modificato anche lo *status familiae*, secondo quanto ha affermato il supremo collegio nella pronuncia n. 1615 del 2 maggio 1930, confermando la ricordata sentenza della corte di Milano.

Posto ciò, il problema centrale della causa non consiste già, come pare ritenga il ricorrente, nell'accertare se si possa o no rettificare il cognome del padre in se stesso considerato. Ma si concreta piuttosto nel decidere se il giudicato, costituitosi in base alla sentenza ottenuta nei confronti del padre in proprio, possa estendere i suoi effetti nel senso di cui si è fatto cenno.

Ora, un tale problema, come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito, non può risolversi con la speciale procedura camerale, perchè vi si ricollega infatti una di quelle questioni che quando, come nella specie, ci sia contestazione da parte dell'interessato, debbono essere decise col rito ordinario nei confronti dei legittimi contraddittori. In questi termini si erano concordemente pronunciate la dottrina e la giurisprudenza formatosi nel sistema del codice civile abrogato; ma si può aggiungere che il principio non ha subito mutamento nella nuova legislazione.

Il ricorrente obietta che se anche, modificando il nome del padre, nell'atto di nascita del figlio, ne venisse di conseguenza la modificazione del nome di questo ultimo, ciò non potrebbe costituire ostacolo idoneo alla procedura di rettificazione; poichè sarebbe soltanto al nome da attribuire al padre che occorrerebbe avere riguardo. Ma tale argomento potrebbe avere consistenza se la rettifica non incidesse sullo stato del figlio; non toccasse, in altri termini, quella situazione di diritto, già costituita a favore del figlio, e che non può essere modificata se non in base a sentenza pronunciata col rito ordinario, come si è rilevato.

Obietta ancora nella memoria che, in fondo, nella specie, la domanda di rettificazione non involgerebbe anche l'indagine circa i limiti dell'efficacia del giudicato della corte di appello di Milano, perchè il titolo dedotto sarebbe l'atto di nascita di Giacomo Treves, già modificato quanto al nome, in base alla sentenza stessa.

Senonchè è anzitutto da notare che, secondo il codice civile del 1865 (art. 401 e 403) e più chiaramente ancora secondo quello in vigore (art. 454) la rettificazione degli atti dello stato civile si fa in caso di sentenze del tribunale passate in giudicato. È poi da considerare come, nella specie, l'atto di nascita di Giacomo Treves, intanto si sarebbe prodotto come titolo base per la correzione del cognome nell'atto di nascita del figlio Alberto, in quanto appariva rettificato in seguito alla pronuncia della corte milanese; alla quale quindi in definitiva si sarebbe dovuto pur sempre risalire, come del resto ha fatto il ricorrente, per ricercare il titolo che avrebbe legittimato la modificazione.

Non è superfluo notare in fine che alla stessa difesa di Emanuele Treves non è sfuggita la natura speciale della questione da lui sollevata, dato che ad un certo punto dice (pag. 10 del ricorso), che se il resistente ritenesse spettargli, nonostante la rettifica dell'atto di nascita, il diritto di aggiungere al cognome il predicato

de' Bonifili, potrebbe instaurare a questo fine apposito giudizio. Ond'è logico inferirne che se la materia in esame rientra tra quelle da trattarsi col rito ordinario dopo la rettificazione non vi è motivo per ritenere che tale rito non debba essere seguito per ottenere la rettificazione medesima.

Per le esposte considerazioni, rigetta, ecc.

SEZIONI UNITE, 14 aprile 1943 — CASATI P. Presidente — PASQUERA Estensore — COSTORTI P. M. (conf.) — DRABCHIND (avv. Cavaliere) — Prefetto di Massa (avv. dello Stato) e Sindacato medici della provincia di Apuania.

Razza (Provvedimenti per la difesa della) — Ebrei stranieri — Autorizzazione al soggiorno nel regno — Esercizio dell'attività professionale Inammissibilità — Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza, art. 24, 25.

*Gli ebrei di nazionalità straniera che siano stati autorizzati a restare nel regno per avere prima del 1° ottobre 1938, compiuto il sessantacinquesimo anno di età o aver contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana, non sono ammessi all'esercizio della loro attività professionale, neppure nei limiti consentiti agli ebrei cittadini italiani (1).*

Omissis.

Il ricorso è ammissibile. Se la legge 29 giugno 1939, n. 1054, avesse regolato l'intera materia dell'esercizio professionale da parte degli appartenenti alla razza ebraica, lasciando impregiudicata la posizione dei professionisti ebrei di nazionalità straniera, e la commissione centrale per l'esercizio delle professioni sanitarie avesse escluso o limitato anche l'attività professionale degli ebrei stranieri, sarebbe manifesto l'eccesso di potere in cui sarebbe incorso la decisione della commissione, inteso come esercizio di una potestà riservata all'organo legislativo. Senonchè, nel sistema della legislazione razziale iniziata col regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, la legge 29 giugno 1939, n. 1054, presupponeva i provvedimenti già adottati nei confronti degli ebrei stranieri con la legge fondamentale del 1938, e per la sua finalità ben definita di regolare l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica non riguardava la posizione dei professionisti di nazionalità straniera appartenenti alla stessa razza, già regolata compiutamente dagli art. 24 e 25 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, con la loro espulsione dal territorio nazionale.

Per effetto dell'art. 24 gli ebrei stranieri dovevano, infatti, lasciare indistintamente il territorio del regno entro il 12 marzo 1939; con che rimaneva assorbita ogni questione sulla possibilità di esercitare nel regno una professione qualsiasi. Per una concessione limitata e strettamente personale, la norma proibitiva dell'art. 24 non era applicabile agli ebrei di nazionalità straniera i quali anteriormente al 1° ottobre 1938 avessero compiuto il sessantacinquesimo anno di età oppure avessero contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana (art. 25); ma l'autorizzazione di poter continuare il loro soggiorno nel regno riservava ad essi un trattamento più favorevole, ristretto alla residenza, che non si estendeva al diritto di svolgere la loro attività professionale, neppure

1) In senso conforme si è anche pronunciata di recente la corte di cassazione in sede penale, con la sentenza 17 dicembre 1940 (1941, II, 33).

a parità con i cittadini di razza ebraica che, in virtù di altre successive disposizioni di carattere ugualmente eccezionale, potevano esercitare sotto determinato condizioni la loro professione. Pertanto, non era necessaria una ulteriore norma legislativa per regolare l'esercizio di un'attività preclusa agli ebrei stranieri dalla legge del 1938, o la legge del 1939 non doveva prendere in considerazione lo stato professionale di stranieri autorizzati soltanto a risiedere nel regno, ma che non potevano godere di alcun privilegio rispetto alla generalità dei professionisti di nazionalità straniera.

Ciò posto, la commissione centrale non ha invaso la sfera del potere legislativo riconoscendo un divieto stabilito dalla legge in vigore, o la sua pronuncia, sia pure per motivi parzialmente diversi, non merita censura. — *Omissis.*

Per questi motivi, rigetta, ecc.

SEZIONI UNITE, 5 maggio 1943 — CASATI P. *Presidente* — FELICI *Estensore* — CONFORTI P. M. (conf.) — Gottlieb (avv. Scianotta, Porroca) — Prefetto di Genova (avv. dello Stato).

Razza italiana (Provvedimenti per la difesa della) — Controversia sulla appartenenza alla razza ebraica — Competenza esclusiva del ministro dell'interno — Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza, art. 26.

La questione sulla appartenenza alla razza ebraica è decisa esclusivamente alla competenza del ministro dell'interno, e non può essere decisa dalla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in sede di ricorso contro la deliberazione del relativo sindacato professionale (1).

*Omissis.*

Il ricorrente censura la denunciata decisione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, istituita a norma del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, perchè chiamata, detta commissione, in sede di impugnativa, a giudicare della cancellazione dall'albo dei medici di Genova, di esso ricorrente, l'ha tenuta ferma, preliminarmente decidendo sulla contestata appartenenza dello stesso alla razza ebraica, su questione, cioè, espressamente riservata alla speciale competenza del ministro dell'interno, a termini dell'art. 26 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

La censura è fondata. Dispone, invero, detto articolo che le questioni, quindi, tutte le questioni, relative all'applicazione di detto decreto, quelle, cioè, concernenti l'appartenenza alla razza ebraica, debbano essere risolte, caso per caso, dal ministro dell'interno, sentiti i ministri eventualmente interessati e previo parere di una commissione da lui nominata. Orbene, che il ricorrente avesse, con la sua difesa sollevato una questione di appartenenza alla razza ebraica, non è luogo a dubitare, in quanto egli assumeva che, secondo la propria legge nazionale, la legge ungherese, egli non dovesse essere considerato ebreo; invocava, cioè, giusta l'art. 17 delle preleggi, l'applicazione della propria legge nazionale per respingere l'adozione, al suo caso, delle norme restrittive stabilite per i professionisti di razza ebraica.

La decisione impugnata ha respinto l'assunto difensivo, sotto il riflesso che unica agevolazione concessa agli

ebrei stranieri, residenti nel territorio nazionale, sposati con persone di cittadinanza italiana, sia la loro non espulsione dal territorio del regno e che la dedotta qualità di cittadino straniero non potesse concitare al ricorrente trattamento diverso e migliore di quello riservato ai cittadini italiani di razza ebraica. In altri termini, la decisione impugnata ha ritenuto che vi fossero ragioni giuridiche ineccepibili per attendere la tesi del ricorrente circa la dedotta non appartenenza alla razza ebraica e per negargli, in conseguenza, la permanenza nell'albo professionale. Con siffatta statuizione, la commissione centrale ha esorbitato dai limiti riservati alla propria competenza ed invaso la sfera di altra giurisdizione, quella, cioè, del ministro dell'interno. Ed invero, la competenza a giudicare circa l'esercizio nell'albo professionale presuppone che sia pacifica o già risolta, in sede propria, la questione di razza. Ciò non essendo, la commissione centrale non avrebbe potuto ritenere dischiuso l'albo alla propria competenza, neppure sotto il riflesso di una decisione *incidenter tantum*, sull'appartenenza alla razza ebraica, in quanto anche siffatta più ristretta potestà le è negata dall'art. 33 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, quella, appunto, che disciplina l'esercizio delle professioni dei cittadini di razza ebraica. Detto articolo è, infatti, esplicito nel senso che ogni questione, quindi tutte le questioni di razza, nessuna esclusa, sono decise dal ministro dell'interno, a norma dell'art. 26 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Non occorre, tuttavia, che la commissione centrale si spogliasse di decidere definitivamente sul reclamo contro la cancellazione dall'albo, bastando che essa sospendesse di provvedere, al riguardo, sino all'esito del giudizio da parte del ministero dell'interno. — *Omissis.*

Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc.

3ª SEZIONE, 29 gennaio 1943 — MIRABILE *Presidente* — CAMBONI *Estensore* — RICCIARDELLI P. M. (conf.) — Grilletti (avv. Precone) — Ditta Boga e Villa (avv. Fossati).

Vendita — "Genus" — Specificazione — Infungibilità — Mancata consegna di "res certa" — Danni risarcibili — Codice civile del 1865, art. 1227, 1229 — Codice civile vigente, art. 1223.

Anche nelle vendite di cose appartenenti alla massa, se i contraenti procedono ad una scelta qualitativa in relazione alla destinazione della res, questa che ha i caratteri obbiettivi di *genus* e quindi di fungibilità nella massa, in seguito ad una valutazione subbiettiva dipendente da un criterio di selezione, acquista la qualità di *species*. In tal caso la res non diventa obbiettivamente infungibile, ma della infungibilità ripete le conseguenze giuridiche.

L'inadempienza nella consegna della res certa, quale è stata predotta in contratto, dà luogo al risarcimento del danno, che non può essere contenuto nella differenza fra il prezzo pattuito e quello di mercato, bensì dev'essere adeguato alla diminuzione patrimoniale accertata al momento in cui è dichiarata giudizialmente la risoluzione del contratto (2).

*Omissis.*

Col primo mezzo la Ditta Grilletti impugna la sentenza denunciata per avere ritenuto che la vendita di n. 17

(1) Con la sentenza 2 luglio 1942 (1942, I, 1, 514) le sezioni unite hanno ritenuto la competenza della corte dei conti a decidere la questione se un insegnante elementare di razza ebraica, dispensato dal servizio in base alla legge razziale, abbia diritto al trattamento di quiescenza pur non avendo compiuto il de-

cennio di servizio. — Per altra questione in tema di applicazione della legge razziale, v. la sentenza che precede.

(2) Sul passaggio del rischio nella vendita di *genus*, v. da ultimo: cass., 29 luglio 1941, n. 2412 (nostro *Massimario* 1941, col. 1023).